



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00433/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2024, presentato, in data 3 aprile 2024, dal sig. Fabio Angiolillo contro il Dott. Gabriele Gravina, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 0089/CFA-2023-2024 della Corte Federale d'Appello FIGC, resa a definizione del procedimento disciplinare n. 0084/CFA/2023-2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FIGC, di cui al C.U. n. 47 del 29 novembre 2023, che aveva comminato al suddetto ricorrente la sanzione della sospensione sino al giorno 28 agosto 2024, è stata riformata la decisione impugnata e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico del sig. Fabio Angiolillo, la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 2.

Respinge il primo motivo di ricorso essendo stato correttamente inquadrato il comportamento, posto in essere dal sig. Fabio Angiolillo, nell'art. 35 del CGS Federale.

Dichiara inammissibili gli altri motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Piero Sandulli

Depositato in Roma, in data 28 aprile 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno